

Sentenza :14/5/2008, n.133

Materia: rapporti tra Stato, Regioni ed Enti Locali in materia di comunicazione informatica delle pubbliche amministrazioni

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati:dedotti dalla ricorrente articoli 117, 118, 119, Cost. nonché il principio di leale collaborazione, buon andamento e ragionevolezza di cui agli articoli 120, 97 e 3 della Costituzione

Ricorrente:Regione Lombardia

Oggetto: legge 27 dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) articolo 1 commi 892, 893, 894 e 895

Esito: inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost.

Infondatezza delle questioni promosse in riferimento all'articolo 117, 118, 119 e 120 Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Le disposizioni censurate stabiliscono, al comma 492, il sostegno su tutto il territorio nazionale di progetti per la società dell'informazione, tramite uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Si prevede, altresì, che le azioni oggetto di tali progetti, le aree destinatarie nonché le modalità operative e di gestione dei progetti stessi siano individuate con un decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro per le riforme nella Pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

Il comma 893 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo per il finanziamento dei progetti degli enti locali relativi alla digitalizzazione dell'attività amministrativa, mentre il comma 894 prevede che i criteri di erogazione e distribuzione del fondo siano stabiliti con decreto del Ministro per l'innovazione nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con quello dell'economia e finanze, su parere della Conferenza unificata.

Il comma 895 individua, infine, le priorità che devono presiedere la valutazione dei progetti da finanziare.

La regione ricorrente lamenta che le disposizioni impugnate sono lesive delle competenze regionali poiché, la norma di cui al comma 892 prevede il finanziamento di interventi di cui sono destinatari anche le regioni e gli enti locali, anche se, in questo ambito, solo a seguito di un decreto non regolamentare adottato di concerto con il Ministro degli affari regionali, senza,

tuttavia, nessun coinvolgimento dei soggetti interessati, appunto regioni ed enti locali.

Il fondo istituito dal comma 983 lede, sempre secondo la tesi della ricorrente, le competenze regionali poiché, finanziando la digitalizzazione dell'attività amministrativa, opera in un ambito idoneo a determinare una forte incidenza sull'esercizio concreto delle funzioni in materia di organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti locali. Il comma 984 poi, che prevede l'individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse del fondo da parte di un decreto del Ministro per le riforme, si limita, quanto al coinvolgimento degli interessati, al mero parere della Conferenza unificata, la quale non costituisce misura adeguata a garantire il principio della leale collaborazione che richiederebbe, invece, l'intesa. Anche il comma 895 nello stabilire le caratteristiche da privilegiare nella valutazione dei progetti da finanziare è suscettibile di avere ripercussioni sull'organizzazione degli enti interessati, senza disporre alcuna forma di coinvolgimento di questi ultimi.

Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che il ricorso sia rigettato in quanto la materia trattata è di competenza esclusiva dello Stato e gli interventi che ne sono oggetto, per la loro stessa natura, devono avere un uguale disciplina su tutto il territorio nazionale e la leale collaborazione è assicurata dalla previsione di cui al comma 892, attraverso il concerto con le autonomie locali e dalla previsione del parere della conferenza unificata di cui al comma 984.

La Consulta dichiara, innanzitutto, inammissibili le questioni sollevate in relazione al principio di leale collaborazione, di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione. La Corte richiama il suo costante orientamento giurisprudenziale in base al quale "le regioni possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionale" il che non risulta dalle censure prospettate nel caso di specie.

Le questioni relative ai commi 892 e 895 sollevate in merito agli articoli 117, 118, 119 e al principio di leale collaborazione vengono, invece, dichiarate non fondate in quanto pertengono alle materie, di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma lettere g) ed r): ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. L'attribuzione di questa materia alla competenza statale risponde infatti, secondo la Corte, all'esigenza di "assicurare comunanza di linguaggi, procedure e standard omogenei in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione".

Il giudice delle leggi richiama, inoltre, la propria sentenza in materia, la n.17 del 2004, dove si rinviene nell'articolo 14 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005), il limite della competenza esclusiva dello Stato rispetto alla materia di cui alla lettera r) dell'art.117, secondo comma Cost., nel senso che "lo Stato disciplina il coordinamento informatico anche quando sussistono esigenze di omogeneità ovvero anche profili di qualità dei servizi funzionali a realizzare l'intercomunicabilità tra i sistemi informatici delle amministrazioni". I commi 892 e 895 si collocano, appunto, all'interno di questo confine poiché

dettano regole funzionali alla comunicabilità dei sistemi ed al loro sviluppo collaborativo.

Uguualmente non fondate, con riferimento agli stessi parametri costituzionali, anche le questioni relative ai commi 893 e 894 che, oltre a rientrare nelle competenze statali ai sensi della lettera r), attengono altresì alle funzioni fondamentali di comuni province e città metropolitane di cui alla lettera p) del secondo comma articolo 117 Cost. Il fondo, infatti, costituisce uno strumento per agevolare le funzioni fondamentali da parte degli enti territoriali ed è pienamente giustificato l'intervento in sussidiarietà dello Stato di cui al comma 894, relativo all'adozione con decreto ministeriale dei criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo. In ogni caso la disposizione in parola richiede il parere della Conferenza unificata e della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle Regioni e negli Enti locali, realizzando, cioè, il coinvolgimento dei soggetti interessati ai progetti.